

Per dovuta conoscenza e richiesta d' intervento:

Al Presidente della Repubblica

Pec: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Pec: presidente@pec.governo.it

Al Presidente della Corte Costituzionale

Pec: segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it

Al Ministro dell'Interno

Pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Contro:

**C.A.S.M.S. – Comitato di Analisi per la Sicurezza
delle Manifestazioni Sportive**

Pec: protocollo.prefpu@pec.interno.it

F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio

Pec: info@pec.figc.it

Prefettura di Milano

Pec: protocollo.prefmi@pec.interno.it

Prefettura di Torino

Pec: protocollo.prefto@pec.interno.it

E p.c. Ai Sindaci del:

Comune di Milano

Pec: sindaco.sala@comune.milano.it

Comune di Torino

Pec: Sindaco@cert.comune.torino.it

Comune di Napoli

Pec: protocollo@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Diffida per revoca immediata del divieto di trasferta ai tifosi del Napoli – Violazione di principi costituzionali, CEDU, normativa europea e regolamenti sportivi.

Il Comitato "Con Te Napoli", nella persona del Presidente Ing. Luigi Iaquinta, e l'Associazione Italiana Napoli Club, nella persona del Presidente Dott. Saverio Passaretti, nell'interesse e rappresentanza dei tifosi napoletani aderenti, rapp.ti ed assistiti giusta procura per il patrocinio legale dall' Avv. Angelo Pisani, fondatore del Napoli Social Club Maradona,

espone e diffida

le Autorità in indirizzo ed insiste per la revoca immediata degli illegittimi provvedimenti di divieto di trasferta disposti e previsti nei confronti dei tifosi del Napoli residenti in Campania, in occasione delle partite Milan–Napoli (28/09/2025) e Torino–Napoli (18/10/2025).

Violazioni normative e principi lesi

1. Violazione dei principi costituzionali

- Art. 3 Cost.: principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni arbitrarie.
- Art. 16 Cost.: libertà di circolazione sul territorio nazionale.
- Art. 21 Cost.: diritto alla libera manifestazione del pensiero, che si esprime anche nel tifo sportivo.
- Art. 97 Cost.: obbligo di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

2. Il divieto indiscriminato, fondato esclusivamente sulla residenza in Campania, configura una grave ed inammissibile discriminazione territoriale inammissibile, in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di diritto.

3. Violazione di norme sovranazionali e convenzionali

- Art. 14 CEDU e Art. 21 Carta dei diritti fondamentali UE: divieto di discriminazione.
- Art. 2 Protocollo 4 CEDU: libertà di circolazione dei cittadini.
- Regolamenti UEFA e FIFA: divieto di discriminazioni territoriali e obbligo per le federazioni nazionali di garantire accesso equo agli eventi sportivi.

4. Le Autorità destinatarie, che dovrebbero garantire sicurezza e pari opportunità, hanno invece adottato un provvedimento che colpisce collettivamente e senza distinzione migliaia di cittadini onesti privi di ogni responsabilità e colpa in merito ai presunti fatti oggetto dei divieti.

5. Contraddizione con le misure di sicurezza già vigenti

Nonostante l'esistenza della Tessera del Tifoso/Fidelity Card – strumento di identificazione e controllo personale previsto dalla normativa – si è deciso di colpire indiscriminatamente un'intera comunità in violazione di ogni principio e norma di legge. Ciò dimostra il fallimento organizzativo e gestionale degli organi preposti alla sicurezza, i quali, incapaci di prevenire rischi reali, scaricano la propria inefficienza su cittadini che rispettano tutte le regole e si adeguano alla normativa e regolamenti vigenti, a vantaggio solo delle Pay tv e altri organi di potere.

6. Lesione dei principi sportivi e della funzione sociale dello sport

- Art. 33 e 34 Cost. (funzione educativa e sociale dello sport).
- Carta Olimpica e Statuti UEFA/FIFA: diritto allo sport senza discriminazioni.

7. Vietare ai tifosi napoletani di seguire la propria squadra significa negare il valore universale dello sport, che dovrebbe unire e non dividere.
8. Danno economico e morale
 - Centinaia di tifosi hanno già organizzato trasferta e prenotato viaggi e alloggi, sostenendo spese ingenti.
 - Si configura una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. e art. 28 Cost., sia in capo alle Autorità emananti, sia in capo agli enti sportivi coinvolti.
9. Considerato il ripetersi indiscriminato di tali divieti si preannuncia, pertanto, l'avvio di azione collettiva risarcitoria (class action) in sede civile e ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'accertamento delle violazioni.

Alla luce di quanto esposto, sperando nell'attenzione ed intervento delle autorità superiori, si diffidano formalmente gli organismi e responsabili degli illegittimi divieti e discriminazioni:

- a revocare immediatamente i provvedimenti di divieto di trasferta, palesemente incostituzionali, discriminatori e contrari alle norme europee e sportive;
- a garantire il diritto dei tifosi napoletani – muniti di regolare titolo d'ingresso e tessera del tifoso – di assistere agli eventi sportivi in condizioni di sicurezza e pari dignità rispetto a tutti gli altri cittadini;
- a non reiterare in futuro provvedimenti analoghi, che configurerebbero responsabilità personali e istituzionali in sede civile, penale e contabile.


In mancanza di immediato riscontro positivo entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della presente, il Comitato e i tifosi interessati provvederanno:

- ad adire le competenti Autorità giudiziarie nazionali ed europee;
- a promuovere azioni collettive di risarcimento;
- a denunciare pubblicamente e in tutte le sedi istituzionali la grave lesione dei principi dello Stato di diritto e dei valori dello sport.


Napoli, li 24 settembre 2025

Distinti saluti,

Comitato "Con Te Napoli"
Pres.te Ing. Luigi Iaquina



Associazione Italiana Napoli Club
Pres.te Saverio Passaretti



Avv. Angelo Pisani

